

Edizione di mercoledì 3 Giugno 2020

EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 1° giugno](#)
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[Le modalità attuative del nuovo credito R&S&I – 1° parte](#)
di Debora Reverberi

FINANZA AGEVOLATA

[Potenziato il credito d'imposta per la sanificazione necessaria alla ripartenza](#)
di Sofia Pantani - Gruppo Finservice

AGEVOLAZIONI

[Indennità 600 euro: nuovi chiarimenti dall'Inps](#)
di Lucia Recchioni

RISCOSSIONE

[Incerta la proroga dei termini di decadenza delle cartelle di pagamento](#)
di Angelo Ginex

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 1° giugno

di **Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino**



Lunedì 1° giugno c'è stato il primo appuntamento di ***Euroconference In Diretta***: nonostante la giornata semi-festiva sono stati **moltissimi i colleghi e le colleghe che hanno partecipato alla diretta**, così come quelli che successivamente hanno visto la **differita on demand**.

Sono arrivati anche **tantissimi quesiti**: per questioni di tempo abbiamo affrontato in diretta soltanto alcuni, mentre le **risposte agli altri quesiti** verranno caricate a partire da oggi sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, così come nella sezione materiali di ***Euroconference In Diretta*** sulla piattaforma *Evolution*.

Ogni **mercoledì** su ***Euroconference News*** pubblicheremo invece la **nostra personalissima top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti** con le **relative risposte**, inserendo le **iniziali di chi li ha formulati** per consentire loro di “riconoscersi” senza violare nel contempo la *privacy*.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. RAVVEDIMENTO AVVISI BONARI E PROROGA

2. FONDO PERDUTO: MONITORAGGIO FATTURATO E RICAVI

1. AMMINISTRATORE SRL: RESPINTA DOMANDA INDENNITÀ 600 EURO

Se la pensate diversamente, votate i **vostri tre “preferiti”** nel **sondaggio** che abbiamo attivato nella nostra **Community** su *Facebook*.

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Credito d'imposta locazioni: codice tributo

Avendo già pagato il canone di locazione relativo al mese di aprile posso utilizzare sin da subito in compensazione il credito utilizzando il codice tributo "6914", previsto dalla risoluzione AdE 13/E/2020?

P.P.

Si ritiene opportuno attendere istruzioni da parte dell'Agenzia delle entrate. Non può infatti essere ignorato che si tratta di due diversi crediti d'imposta, tra l'altro non cumulabili, e, quindi, alternativi, ragion per cui deve qualificarsi come remota la possibilità che possa trovare applicazione il medesimo codice tributo.

9

Lavoratori autonomi e fondo perduto

Quale categoria di lavoratori autonomi ha accesso al contributo a fondo perduto?

B.M.

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto, tra gli altri, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo titolari di partita Iva.

Tuttavia sono espressamente esclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 D.L. 18/2020 (ovvero i soggetti iscritti alla gestione separata Inps e i lavoratori dello spettacolo).

Le esclusioni da ultimo richiamate, pertanto, sostanzialmente rendono di fatto inapplicabile il beneficio del contributo a fondo perduto a favore della maggior parte dei lavoratori autonomi.

8

Fondo perduto a favore di A.s.d.

Chiedo se una a.s.d. in regime ordinario Iva/redditi, con contabilità separate tra attività istituzionale e commerciale, può usufruire del contributo a fondo perduto.

B.I.D.

Ai sensi dell'articolo 25 D.L. 34/2020 il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore degli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Si ritengono pertanto inclusi anche gli enti non commerciali, limitatamente all'attività commerciale esercitata.

7

Credito d'imposta locazioni e codice catastale

Sono un Dottore Commercialista, e, per lo svolgimento della mia attività professionale, ho locato un immobile A2. Posso comunque beneficiare del credito d'imposta?

M.D.I.

Le nuove disposizioni del credito d'imposta non richiamano una specifica categoria catastale per individuare gli immobili che danno il diritto di beneficiare dell'agevolazione. Tuttavia, la circostanza che il credito d'imposta riguardi gli "immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività" lascia intendere che la categoria catastale assuma comunque rilievo, per cui potrebbero ritenersi esclusi gli immobili della categoria A (salvo, ovviamente, gli A/10).

Sul punto, tuttavia, ancora non sono stati forniti chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate.

6

Per fatturato si intende il volume d'affari, quindi al netto delle vendite dei cespiti, oppure si intende il volume d'affari + le vendite di cespiti?

P.D.

Come chiarito dalla circolare AdE 9/E/2020, cui si ritiene di poter continuare a far riferimento in mancanza di successivi chiarimenti, la definizione di fatturato non coincide con quella di volume d'affari. Pertanto la cessione di beni strumentali assume rilievo ai fini dei calcoli del fatturato.

5

Attività iniziata nel 2020: spettanza fondo perduto

Una società è stata costituita nel febbraio 2020 e ha iniziato ad operare nello stesso mese. Può beneficiare del contributo a fondo perduto?

M.D.L.

L'articolo 25 del Decreto Rilancio prevede che il contributo a fondo perduto spetti, indipendentemente dalla verifica del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il fatto che non sia indicato un termine finale lascia intendere che un soggetto che ha iniziato l'attività successivamente possa essere ammesso al beneficio. Dubbi potrebbero invece sussistere con riferimento alle attività iniziate dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Sul punto sono sicuramente necessari chiarimenti.

4

Acconto Irap con metodo previsionale

Irap omesso acconto novembre 2019 in attesa di ravvedere sul previsionale. Resta l'obbligo dello storico? Se sì, il relativo credito è perso?

G.M.

Non si rinvergono norme che impediscono l'utilizzo del metodo previsionale per il calcolo dell'acconto Irap.

Pertanto:

- è comunque necessario versare l'acconto Irap per l'anno 2019 (alle ordinarie scadenze)

- o beneficiando dell'istituto del ravvedimento),
- l'importo dell'acconto può essere determinato ricorrendo al metodo storico o (se l'importo risulta inferiore) al metodo previsionale.

3

Ravvedimento avvisi bonari e proroga

Il ravvedimento di una rata avviso bonario in scadenza il 28.02.2020 (sanabile entro il termine della rata successiva) beneficia della proroga al 16.09?

S.P.

Con riferimento al quesito prospettato, in mancanza di chiarimenti ufficiali si suggerisce di adottare un comportamento improntato alla prudenza, onde evitare gli effetti, particolarmente dannosi, di una decadenza dal beneficio della rateazione.

Va tuttavia evidenziato come la proroga disposta dal Decreto Rilancio non paia porre limiti al ravvedimento delle rate degli avvisi bonari già scadute alla data del 08.03.2020, sicché si potrebbe ritenere ammesso il pagamento entro il 16 settembre evitando la decadenza dal beneficio della rateazione.

2

Fondo perduto: monitoraggio fatturato e ricavi

L'articolo 25 del DL rilancio fa riferimento al fatturato di aprile 2019 e 2020 e successivamente invece parla di ricavi come criterio dirimente, come bisogna comportarsi? Ad esempio i rappresentanti prestano il servizio in un mese e fatturano dopo 90 gg.

L.L.A.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore a due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Anche l'importo del contributo a fondo perduto è determinato facendo riferimento alla riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

Ai fini della corretta definizione di “fatturato” si ritiene di poter far riferimento alle precisazioni offerte dalla circolare AdE 9/E/2020, la quale, come noto, attribuisce rilievo alla data di effettuazione dell’operazione, che, per le fatture immediate, è la data della fattura, mentre, per la fattura differita, è la data dei DDT o dei documenti equipollenti. Nel caso di specie, quindi, la provvigione assume rilievo esclusivamente nel mese di fatturazione e pagamento.

L’importo dei ricavi 2019 assume invece esclusivo rilievo ai fini dell’individuazione della percentuale di contributo spettante.

1

Amministratore S.r.l.: domanda indennità 600 euro respinta

Volevo chiedere se avete avuto il caso di amministratori iscritti alla gestione separata che hanno richiesto l’indennità ex articolo 27. L’Inps ha respinto la domanda in quanto non risulta nessun rapporto di co.co.co.

S.A.F.

Con riferimento al quesito prospettato, rilevanti chiarimenti sono stati forniti dall’Inps nella giornata di oggi, 1° giugno, con il **messaggio n. 2263**, con il quale sono state fornite istruzioni in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020.

Nell’allegato 1 “*Verifiche Inps articolo 27 indennità gestione separata*” viene precisato quanto segue: “*La norma individua ai fini dell’indennità prevista a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i seguenti requisiti: – contratto di collaborazione attivo al 23 febbraio 2020; – iscrizione alla Gestione Separata. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione separata sono identificati: – nel modello UniLav con il codice B.01.00 e B.03.00 – collaborazione coordinata e continuativa – nei flussi uniemens: con il “tipo rapporto 18” – collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal d.Lgs n. 81/2015; con il “tipo rapporto 6” – collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Condizione per l’accoglimento dell’istanza di riesame è l’avvenuta iscrizione alla Gestione separata da parte del collaboratore. ...Sono escluse ... tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità)”.*

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Le modalità attuative del nuovo credito R&S&I – I° parte

di **Debora Reverberi**



È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo **decreto ministeriale attuativo del nuovo credito d’imposta R&S&I** introdotto dall’[articolo 1, commi 198–207, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), provvedimento a cui era demandata in particolare la **definizione del perimetro applicativo della disciplina valevole per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019**.

Oggetto del decreto attuativo emanato dal Mise sono i seguenti aspetti:

- la definizione dell’ambito applicativo oggettivo del nuovo credito d’imposta R&S&I, in particolare i **criteri generali di classificazione sul piano tecnico delle attività di R&S** di cui al [comma 200](#), delle **attività di IT** di cui al comma 201 e delle **attività di design e ideazione estetica** di cui al [comma 202](#);
- l’individuazione degli **obiettivi di transizione digitale 4.0 e di transizione ecologica**, in presenza dei quali il credito per le attività di IT spetta in misura potenziata (aliquota del 10% in luogo del 6%);
- le **regole di determinazione e imputazione temporale delle spese ammissibili**;
- **precisazioni sugli oneri documentali** di talune categorie di spese ammissibili.

Per quanto concerne i **criteri generali di classificazione delle attività** il Mise recepisce da un lato, per la R&S e l’IT, i criteri elaborati in sede Ocse rispettivamente nel Manuale di Frascati 2015 e nel Manuale di Oslo 2018, spingendosi ad un’identificazione più puntuale delle attività ammissibili al credito d’imposta mediante **descrizione delle finalità e dei risultati**.

Il **principio generale** che accomuna le tre fattispecie di attività ammissibili è la **rilevanza di attività intraprese in periodi d’imposta precedenti e proseguite nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019**.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogati i **criteri generali di classificazione** della attività come R&S, IT e design e ideazione estetica.

Attività di R&S

[Articolo 1, comma 200, L. 160/2019](#)

Ricerca fondamentale

Aliquota credito d'imposta 12%

Definizione: **lavori sperimentali o teorici**

Finalità: acquisizione di **nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico**, mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere un'applicazione o utilizzo particolare a breve termine

Ricerca industriale

Risultati: **schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative**

FINANZA AGEVOLATA

Potenziato il credito d'imposta per la sanificazione necessaria alla ripartenza

di **Sofia Pantani - Gruppo Finservice**



Ai fini della ripartenza delle attività assume rilevanza il **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**, disciplinato a sensi dell'[articolo 125 del D.L. 34/2020](#) (cd "Decreto Rilancio"), che ha **abrogato il precedente** analogo incentivo introdotto dal D.L. 18/2020 (cd "Cura Italia") rimodulato dal D.L. 23/2020 (cd "Decreto Liquidità"), per il quale non erano ancora state emanate le disposizioni attuative.

Occorre fin da subito rilevare come il legislatore nazionale, per effetto delle ultime novità apportate col Decreto Rilancio, abbia stanziato per tale specifica agevolazione **200 milioni di euro, quadruplicando la dotazione** rispetto a quella inizialmente prevista dal Cura Italia.

Destinatari del contributo sono gli **esercenti attività d'impresa, arte o professione** – indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato – **nonché gli enti non commerciali** compresi quelli del Terzo del settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

Risultano agevolabili le **spese sostenute nel 2020** e riguardanti **uno od entrambi** i seguenti interventi:

- 1. sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti** utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa
- 2. l'acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza**, e in particolare:

- **dispositivi di protezione individuale** tra cui guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
- prodotti **detergenti e disinfettanti**
- **dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale**, tra cui termometri, termoscanter, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
- dispositivi atti a garantire la **distanza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi.

In attesa dei necessari chiarimenti da parte degli enti preposti e quantomeno per analogia con altre similari agevolazioni di carattere fiscale, **si ritiene che l'imputazione temporale delle spese debba avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale**, previste dall'articolo 109 del Tuir. In particolare, come noto, tali disposizioni prevedono che:

- le **spese di acquisizione dei beni** si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
- le **spese d'acquisizione dei servizi** si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Il credito d'imposta, che **non può superare l'importo di 60.000 euro per azienda**, spetta ora **nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020**, rispetto alla precedente percentuale del 50% prevista dal Decreto Liquidità.

Il credito d'imposta, che non **concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap**, potrà essere **utilizzato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta 2020 **o in compensazione** con modello F24 (in tale ultimo caso, occorrerà attendere istruzioni dagli enti competenti per sapere a partire da quale data sarà utilizzabile il beneficio).

In alternativa all'utilizzo diretto, è da segnalare che il credito d'imposta maturato, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Rilancio, **può essere ceduto**, anche parzialmente, a terzi o ad istituti di credito. In tal caso, il soggetto cessionario può utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Al bonus in oggetto **non si applicano**:

- i limiti alla compensazione previsti per i crediti d'imposta indicati nel **quadro RU** del modello Redditi di cui all'[articolo 1, comma 53, della L. 244/2007](#) pari a 250.000 euro
- **e né quelli dell'articolo 34 della L. 388/2000** (elevati a un milione di euro nel 2020 dall'[articolo 147](#) del Decreto Rilancio).

I criteri e le modalità di applicazione del credito d'imposta, nonché di assegnazione delle risorse disponibili, sono stabiliti con **apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni** dalla data di conversione in legge del Decreto Rilancio (prevista entro il 18 luglio 2020).

Inoltre è da notare come **l'attuale formulazione normativa non disponga limiti alla possibilità di cumulare**, per le stesse spese, **il credito d'imposta in oggetto con altre agevolazioni**.

Pertanto il cumulo, allo stato attuale, pare consentito, salvo che l'altra agevolazione non disponga diversamente (è il caso, ad esempio, del contributo introdotto dall'[articolo 95 del Decreto Rilancio](#), in favore delle imprese che acquistano dispositivi per la riduzione del contagio, che prevede di per sé espressamente il divieto di cumulo con altri incentivi).



Contattaci
e scopri tutte
le opportunità

800 94 24 24

f in

Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

AGEVOLAZIONI

Indennità 600 euro: nuovi chiarimenti dall'Inps

di Lucia Recchioni



Nei giorni scorsi l'Inps ha pubblicato sul proprio **portale** i **seguenti documenti**:

- [circolare n. 66 del 29.05.2020](#), con la quale sono state fornite le istruzioni in materia di **proroga, per il mese di aprile, delle indennità di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia**,
- [circolare n. 67 del 29.05.2020](#), con la quale sono dettate le istruzioni per richiedere le indennità riconosciute in favore delle **categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio**,
- [messaggio n. 2263 del 01.06.2020](#) finalizzato a fornire chiarimenti in merito alla **gestione delle domande respinte e dei riesami** delle domande di marzo 2020.

Iniziamo analizzando proprio quest'ultimo **messaggio**, con il quale l'Inps si è soffermata sulle domande **respinte** e sui **"preavvisi di reiezione"**.

Per alcune delle istanze per le quali sono presenti **dati previdenziali alimentati sia dalle gestioni Inps che da Enti esterni** (come, ad esempio, le Casse previdenziali private) è possibile che, al momento del controllo, il **dato rilevato non sia consolidato**, in ragione di attività amministrative o aggiornamenti dati ancora in corso: in questi casi viene inviato al contribuente un **"preavviso di reiezione"**.

Viene previsto quindi un termine di **20 giorni dalla pubblicazione del messaggio (1° giugno)**, ovvero dalla **conoscenza della reiezione se successiva**, per consentire l'eventuale **supplemento di istruttoria**.

L'utente potrà pertanto inviare la documentazione richiesta attraverso il link **"Esiti"**, nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda **"Indennità 600 euro"**; altra modalità di invio della documentazione alla **Struttura territoriale di competenza** è la **casella di posta istituzionale dedicata**, denominata: **riesamebonus600.nomesede@inps.it**, istituita per

ogni Struttura territoriale Inps.

Trascorso il richiamato termine, qualora l'interessato **non abbia prodotto nulla**, la domanda deve intendersi definitivamente **respinta**.

Ove, invece, i **dati risultino consolidati** viene comunicato, al cittadino e al Patronato, il **rigetto dell'istanza**.

In questi casi **non può essere promosso ricorso amministrativo** ed è quindi **necessario adire l'autorità giudiziaria**: al lavoratore e al Patronato è comunque consentito proporre un'istanza, al fine di sollecitare l'Inps alla verifica dei controlli automatici e **annullare così il diniego in autotutela**.

Anche in questo caso è possibile inviare, nel **termine di 20 giorni (decorrenti dal 1° giugno o dalla data di conoscenza del rigetto)** la **documentazione probatoria**, attraverso il canale istituzionale.

Al di là delle specifiche procedure previste dal messaggio Inps, di particolare interesse risultano essere i **contenuti degli allegati**, che indicano, nel dettaglio, le **verifiche effettuate dall'Inps con riferimento a ciascuna indennità**.

Suscita forte perplessità quanto indicato nell'**allegato 1 "Verifiche INPS art. 27 indennità gestione separata"**, che si limita a statuire quanto segue: **"Sono escluse, inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità)"**.

Passando invece ad analizzare le **due precedenti circolari**, particolare rilievo assume la **[circolare 67](#) del 29.05.2020**, con la quale sono state fornite le istruzioni per **presentare le domande per le indennità riconosciute a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e degli incaricati a domicilio**.

La domanda da presentare è **unica** ed è **valida per le indennità di marzo, aprile e maggio**. Come previsto con riferimento alle altre indennità è inoltre possibile presentare la domanda anche essendo in possesso della sola **prima parte del Pin**.

La **[circolare 66](#), sempre del 29.05.2020**, ribadisce invece che l'indennità per il mese di aprile sarà **automaticamente riconosciuta ai co.co.co, iscritti all'Ago, stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli, lavoratori dello spettacolo** che hanno già prenotato la domanda per il mese di **marzo**.

Si ricorda, tra l'altro, che il termine ultimo per trasmettere la domanda di indennità per il mese di marzo è oggi, 3 giugno.

Sono in ogni caso chiamati a presentare la **domanda per il mese di aprile**:

1. a) i **lavoratori dello spettacolo** che possono beneficiare delle indennità a seguito delle novità introdotte con il **Decreto Rilancio**,
2. b) i **lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità**, ai quali è oggi riconosciuta la possibilità di vedersi riconosciuta l'**indennità**.

RISCOSSIONE

Incerta la proroga dei termini di decadenza delle cartelle di pagamento

di Angelo Ginex



In tema di **sospensione** dei termini di **versamento** dei **carichi** affidati all'agente della **riscossione**, l'[articolo 154 D.L. 34/2020](#) (D.L. **Rilancio**) apporta alcune **novità** alla disciplina già **prevista** dall'[articolo 68 D.L. 18/2020](#) (D.L. **Cura Italia**).

Innanzitutto, il **comma 1, lett. a)** della disposizione citata modifica il termine finale del suddetto periodo di sospensione (originariamente fissato al 31 maggio 2020), prevedendo che sono **sospesi** i **termini dei versamenti in scadenza** nel periodo **dall'8 marzo al 31 agosto 2020** e derivanti da:

- **cartelle di pagamento;**
- **avvisi di accertamento "esecutivi"** ex [articolo 29 D.L. 78/2010](#);
- **avvisi di accertamento in materia doganale** ex [articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012](#);
- **ingiunzioni** degli enti territoriali;
- **nuovi avvisi di accertamento "esecutivi" per tributi locali** ex [articolo 1, comma 792, L. 160/2019](#).

I **versamenti** oggetto di sospensione devono essere **effettuati in unica soluzione** entro il mese successivo al termine di sospensione (quindi, **entro il 30 settembre 2020**) ed eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.

Le **difficoltà interpretative** nascono tutte dal **rinvio** operato dall'ultimo periodo del **comma 1 dell'articolo 68** sopra indicato, laddove è testualmente previsto che: «*Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159*».

In virtù di tale rimando, l'interpretazione letterale **semberebbe legittimare una proroga**

biennale dei termini di decadenza delle cartelle di pagamento in scadenza al 31 dicembre 2020, atteso che la norma richiamata dispone che i **termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli agenti della riscossione**, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la sospensione, sono **prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione.

Si rammenta, però, che l'[articolo 157, comma 1, D.L. 34/2020](#) dispone, a favore degli **enti impositori**, la **proroga di un anno** dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi in scadenza al 31 dicembre 2020. Inoltre, il **comma 3** della medesima disposizione, seppur facendo riferimento a **cartelle** di pagamento non **in scadenza** al 31 dicembre 2020, ma al 31 dicembre **2021 e 2022**, dispone che sono **prorogati di un anno i termini di decadenza** per la notificazione delle stesse.

Quindi, si ritiene che, ad un primo esame, la lettura favorevole alla proroga biennale evidenzerebbe profili di **contrasto sistematico** in termini di **incostituzionalità** rispetto all'[articolo 3 Cost.](#), attribuendo all'agente della riscossione una proroga doppia rispetto a quella concessa agli enti impositori dal citato [articolo 157](#), oltre che rispetto ai canoni di **ragionevolezza e proporzionalità**, prevedendo una proroga di durata molto superiore rispetto al divieto di azionare i crediti vantati.

Ad ogni modo, per effetto del citato richiamo, è altresì previsto che **sino al 31 agosto 2020** l'agente della riscossione **non** potrà procedere alla **notifica** delle **cartelle** di pagamento.

Con specifico riferimento alle **persone fisiche e non**, aventi – alla data del **21 febbraio 2020** – residenza, sede legale o sede operativa nella c.d. **zona rossa**, ovvero nel territorio dei Comuni di:

- Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (per quanto concerne la **regione Lombardia**);
- Vò Euganeo (per quanto riguarda la **regione Veneto**);

la **sospensione** dei termini di **versamento** degli atti sopra indicati decorre dalla medesima data del **21 febbraio 2020**.

L'[articolo 154, comma 1, lett. b\), c\), d\), D.L. 34/2020](#) ha poi inserito i **commi 2-ter e 3-bis** e modificato il **comma 3** dell'[articolo 68 D.L. 18/2020](#).

Tali disposizioni prevedono che, per quanto concerne i **piani di dilazione, già concessi** alla data dell'**8 marzo 2020** o relativi a **richieste** presentate **fino al 31 agosto 2020**, la **decadenza automatica** dal beneficio della rateazione e gli ulteriori effetti previsti dall'[articolo 19, comma 3, lett. a\), b\) e c\), D.P.R. 602/1973](#) si realizzano in caso di **mancato pagamento** non più, come ordinariamente disposto, di 5 rate, ma **di 10 rate**, anche non consecutive.

Al fine di consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, è poi previsto che, in caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento** delle **rate** da corrispondere nell'anno 2020 in relazione alle scadenze (anche riaperte) da **rottamazione-ter** di cui agli [articoli 3](#) e [5 D.L. 119/2018](#) o da **saldo e stralcio** di cui all'[articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018](#), non si ha inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l'**integrale versamento** delle predette rate entro il termine del **10 dicembre 2020**.

Per il pagamento entro tale termine di scadenza, inoltre, **non** sono previsti i **cinque giorni di tolleranza** di cui all'[articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018](#), con la conseguenza che, se il versamento viene effettuato **oltre il 10 dicembre 2020**, la misura agevolativa non si perfezionerà e i **pagamenti** ricevuti saranno considerati a titolo di **acconto** sulle somme complessivamente dovute.

Da ultimo, viene prevista, ove si sia determinata l'**inefficacia** di una delle citate **definizioni** alla data del **31 dicembre 2019**, la possibilità di concedere **nuove dilazioni** di pagamento.